



# NEWS Euroconference

**Edizione di giovedì 18 Dicembre 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Tassazione IMU dei fabbricati censiti in categoria F/3**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Risvolti fiscali nell'assegnazione dei beni ai soci**  
di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **AGEVOLAZIONI**

**Agevolazione prima casa: conferma del termine di un anno per il riacquisto**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Cambia dal 2025 la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili**  
di Fabio Landuzzi

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Gli aspetti fiscali delle cene di Natale**  
di Laura Mazzola



## CASI OPERATIVI

### **Tassazione IMU dei fabbricati censiti in categoria F/3**

di Euroconference Centro Studi Tributari



**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



Mario Rossi ha acquistato un fabbricato in corso di costruzione che è stato censito al Canto dei fabbricati in categoria F/3: si tratta dello scheletro di una villetta che il precedente proprietario non ha ancora ultimato.

Tale immobile può essere considerato, alla pari dei collabenti, come fabbricato privo di rendita e quindi non tassabile?

In caso contrario, tale immobile deve essere tassato quale area fabbricabile sulla base del valore venale?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Risvolti fiscali nell'assegnazione dei beni ai soci***

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Novità fiscali Legge di Bilancio 2026**

Scopri di più

Nello scritto precedente (“**DDL bilancio 2026, l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta. Effetti e conseguenze**”), si è evidenziato come con l’opzione dello storno **meramente contabile dell’immobile (150)** non si viene a determinare l’emersione di alcuna **plusvalenza** e, nel contempo, **neppure di alcuna riserva aggiuntiva**. In tale scritto, si vuole incentrare l’esame, nel caso si ritenga più appropriato utilizzare il **metodo contabile della plusvalenza**, sulla **rilevanza impositiva** che la medesima, commutatasi in utile e conclusivamente affluita tra le riserve disponibili, potrebbe **venire a generare al momento della sua distribuzione ai soci**, partendo, a tal fine, dal passo della [circolare n. 37/E/2016, par. 1.1](#), a mente del quale: «*La plusvalenza non assume rilevanza fiscale, considerato che l’assolvimento dell’imposta sostitutiva prevista dalla disciplina dell’assegnazione agevolata “sostituisce” la tassazione ordinaria e chiude qualsiasi debito tributario ... Tuttavia, l’eventuale distribuzione della plusvalenza confluita tra le riserve disponibili del patrimonio netto seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori».*

L’Agenzia delle Entrate raccorda il passo sopra riportato proprio al **metodo proposto dal CNDCEC** con **problematiche** che si riversano sul **regime fiscale delle riserve**.

A tale proposito, per il suddetto esame si torna, per migliore comprensione, a **riportare la complessiva rappresentazione contabile** incentrata sull’emersione della plusvalenza, allo scopo di evidenziare un più completo angolo valutativo in ordine alla **ritenuta rilevanza impositiva della plusvalenza commutata** prima in utile e **poi in riserva disponibile**.

Riserve (150 + 300) 450

a Immobile 150

a plusvalenza 300

Plusvalenza (Utile di esercizio) 300

a Riserva 300



Lo **storno di riserve per 300** (pari al plusvalore sommato in conto all'immobile) viene ripristinato sul piano del **quantum** (ma non necessariamente sul piano qualitativo) dalla medesima plusvalenza che **si genera nell'ambito di una combinazione di scritture contabili** causalmente unitaria. In altri termini, il **primo storno di riserve per 300** non viene ripristinato da **autentiche plusvalenze**, ma solo da una **combinazione unitaria di scritture contabili** del tutto intersecate sul piano causale (l'assegnazione dell'immobile al socio). Sostanzialmente **non si ha un utilizzo di una riserva rimpiazzata da una riserva con causa economica diversa, ma la stessa riserva** solo soggetta a una **dinamica contabile che prima la toglie dal patrimonio netto** e poi gliela restituisce. La **scomparsa e la ricomparsa contabile della riserva** è solo figlia di una **combinazione scritturale e non di diversi eventi economici**.

Tuttavia, **sul piano qualitativo, tale transito contabile** a titolo di plusvalenza nel Conto economico **non è ininfluente sul piano della natura** (di capitale o di reddito) **di tale riserva**, perché la commuta in ogni caso in riserva di reddito. In altri termini, tale combinazione scritturale è nella **condizione di trasformare un'originaria riserva di capitale in riserva di reddito**.

Il confronto con la scrittura che si limita a operare sui **soli valori contabili storici** consente di rappresentare la **portata di tale catalogazione**, ossia di «una medesima riserva solo momentaneamente movimentata contabilmente», **ma con possibilità di volturarsi qualitativamente da riserva di capitale in riserva di reddito**.

Se si opta, infatti, per la **rappresentazione a meri valori contabili**, in virtù del complessivo **iter** argomentativo sopra esposto, **si avrebbe**:

**Patrimonio ante assegnazione:**

Immobile (valore contabile e fiscale) 150

Altro attivo 600

Patrimonio netto

Capitale  
sociale 300

Riserve di  
capitale 300

Riserve di  
reddito 150

Riserve di reddito 150



a Immobile 150

**Post assegnazione immobile:**

Altro attivo	600	a	Patrimonio netto	
		a	Capitale sociale	300
		a	riserve di capitale	300

Nel caso di **adozione contabile che prevede l'emersione delle plusvalenze** si avrebbe:

**Patrimonio ante assegnazione:**

Immobile	150			
Altro attivo	600			
			Patrimonio netto	
			Capitale sociale	300
			Riserve di capitale	300
			Riserve di reddito	150
Riserve di capitale	300			
Riserve di reddito	150			
		a Immobile	150	
		a Plusvalenza	300	

**Post assegnazione immobile:**

Altro attivo	600	a	Patrimonio netto	
		a	Capitale sociale	300
		a	Riserve di reddito	300 (per stanziamento plusvalenza/utile)

Sul piano del **quantum**, i 2 patrimoni netti sono perfettamente identici, entrambi pari a 600,



nonostante nel primo caso **non si sia dato corso alla rappresentazione di alcuna plusvalenza** e nel **secondo caso**, invece, la combinazione scritturale abbia fatto **emergere plusvalenza**. L'uguaglianza dei patrimoni netti, entrambi di 600, comprova che **la riserva prima tolta e poi restituita al patrimonio netto** per il tramite della plusvalenza commutata in utile di esercizio, **riassume la medesima riserva di partenza**, che mere scritture contabili non possono innovare sul piano del *quantum*, ma che possono, però, **innovare sul piano qualitativo**, dal momento che, mentre nel primo caso le riserve di capitale di 300 rimangono rappresentate con tale identità, nel secondo caso **vengono parzialmente commutate in riserve di reddito** (per 150) **tassabili nelle forme impositive del dividendo** al momento della distribuzione, in ossequio a quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria.

Solo se a storno dell'eccedenza di valore dell'immobile (300) si possono scomputare dal patrimonio netto riserve di reddito per un corrispondente ammontare, **non viene a generarsi alcuna trasformazione qualitativa delle medesime**, mentre se **nello storno vengono usate riserve di capitale**, esse **si convertono in riserve di reddito**, con **più gravose conseguenze impositive rispetto a quelle previste a regime** per le riserve di capitale.

Le riserve nell'ammontare ante assegnazione dell'immobile dovrebbero **rimanere rappresentate in bilancio con la medesima natura**, per cui quale sia l'opzione contabile esse dovrebbero mantenere il regime fiscale di origine, mentre **la soluzione prospettata dal CNDCEC rende prospettabile un loro possibile inasprimento fiscale**.

In ogni caso, avrebbe potuto essere l'Amministrazione finanziaria a **sterilizzare l'effetto della trasformazione**, prendendo atto che il **mutamento qualitativo è solo la conseguenza**, per la scansione dei motivi già esposta nel precedente articolo, di **una combinazione di scritture contabili**, mentre il passo della circolare sopra riportato è **assolutamente rigido nel ricongiungere la pretesa fiscale alle forme di tassazione del dividendo**.

La soluzione che, quindi, anche sul piano fiscale appare più cautelativa, è quella **già rappresentata nello scritto precedente**:

IMMOBILE 150 a Riserve 150



## AGEVOLAZIONI

# **Agevolazione prima casa: conferma del termine di un anno per il riacquisto**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**

Con la **risposta a interpello n. 314/E/2025**, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi su 2 questioni cruciali per chi vende l’immobile agevolato prima dei 5 anni: la validità del contratto preliminare ai fini del riacquisto e la possibilità di estendere i termini di legge per analogia. Il documento assume particolare rilievo perché chiude le porte a interpretazioni estensive della Legge di bilancio 2025, ribadendo la natura rigida delle norme agevolative.

La vicenda riguarda un contribuente che ha acquistato una “prima casa” nel 2021 usufruendo dell’aliquota ridotta al 2%. Nel gennaio 2025, spinto da motivi lavorativi, ha venduto l’immobile prima del decorso del quinquennio obbligatorio per il mantenimento dell’agevolazione (vendita infra-quinquennale). Come noto, la normativa ([Nota II-bis, comma 4, all’art. 1 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986](#)) prevede che, per evitare la decadenza e le conseguenti sanzioni, il contribuente debba procedere all’acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione. L’istante, pur avendo registrato un contratto preliminare di acquisto (il c.d. compromesso) nel settembre 2025, teme di non riuscire a stipulare il rogito definitivo entro il gennaio 2026 a causa delle tempistiche bancarie per l’erogazione del mutuo. Si è quindi rivolto all’Amministrazione finanziaria ponendo 2 quesiti fondamentali: se la registrazione del preliminare possa “bloccare” il termine annuale di decadenza, e se sia possibile applicare per analogia il nuovo termine di 2 anni, introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per altre fattispecie, anche al riacquisto della prima casa.

La prima parte del chiarimento dell’Agenzia conferma un orientamento consolidato: il contratto preliminare non è sufficiente a evitare la decadenza. L’Agenzia ribadisce che la norma richiede espressamente di procedere all’acquisto di un altro immobile. Di conseguenza, se entro i 12 mesi dalla vendita della prima casa non viene stipulato il contratto definitivo (rogito) o un atto che trasferisca effettivamente la proprietà, la condizione sospensiva della decadenza non si verifica.

L’aspetto più innovativo della risposta riguarda il tentativo del contribuente di aggrapparsi



alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024). Tale legge ha modificato il [comma 4-bis della Nota II-bis](#), estendendo da 1 a 2 anni il tempo concesso al contribuente per rivendere l'immobile preposseduto nel caso in cui ne acquisti uno nuovo usufruendo nuovamente delle agevolazioni. Il ragionamento sottostante all'interpello è il seguente: se il Legislatore concede ora 2 anni per **vendere** la vecchia casa, perché non concedere 2 anni anche per **riacquistarne** una nuova dopo una vendita anticipata?

L'Agenzia delle Entrate ha respinto fermamente questa ipotesi, affermando in primo luogo che, in base al divieto di analogia, le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di "stretta interpretazione" (l'[art. 14 delle Preleggi al Codice Civile](#) dispone che le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. In secondo luogo, la modifica normativa del 2025 ha toccato solo il comma 4-bis (obbligo di alienazione dell'immobile preposseduto) e non il comma 4 (decadenza per alienazione infraquinquennale e obbligo di riacquisto). Non essendo intervenuta alcuna modifica testuale sul termine di un anno per il riacquisto, questo rimane invariato.

Pertanto, non è possibile definire in via interpretativa un termine diverso da quello normativamente previsto: 12 mesi, non un giorno di più. Di fronte all'impossibilità di ottenere proroghe, l'Agenzia offre al contribuente una soluzione pragmatica per "limitare i danni": il ravvedimento operoso. Se il termine di un anno non è ancora scaduto, ma il contribuente è consapevole di non poter o non voler procedere al riacquisto, può presentare un'apposita istanza all'ufficio dove è stato registrato l'atto di vendita. Con tale atto, il contribuente dichiara la decadenza dall'agevolazione, richiede la riliquidazione dell'imposta e versa la differenza tra l'imposta ordinaria e quella agevolata, più gli interessi legali. Il vantaggio di questa procedura è l'inapplicabilità delle sanzioni del 30%.



## IMPOSTE SUL REDDITO

# **Cambia dal 2025 la disciplina fiscale della correzione degli errori contabili**

di Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

## **Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa**

[Scopri di più](#)

Il **Decreto correttivo IRPEF-IRES**, all'**art. 4**, interviene in **modo risolutivo sulla disciplina fiscale della correzione degli errori contabili** attraverso una modifica significativa del testo dell'**art. 83, TUIR**. La nuova disciplina si rende applicabile alle correzioni di errori contabili rilevate nei **bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025** (per i soggetti con esercizio solare, quindi, già nella determinazione dell'imponibile IRES e IRAP dell'anno 2025). Le novità sono **molte e anche sostanziali** rispetto alla disciplina previgente come si può agevolmente cogliere dal **confronto fra i 2 testi normativi**, quello sinora in vigore e quello novellato dal Decreto correttivo, che si rende evidente nella **tavola** qui di seguito riprodotta.

### **Art. 83 – Testo attuale**

1.«(..) **I criteri di imputazione temporale** di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo **non si applica** ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, co. 8, del Dpr 322/1998 e, sussistendo gli altri presupposti, opera **soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti**»

N/A

### **Art. 83 – Testo novellato**

*Il quarto e quinto periodo del co. 1 sono **soppressi***

1-ter: «Per i soggetti che sottopongono **obbligatoriamente** il proprio bilancio d'esercizio a **revisione legale** dei conti, la correzione di **errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti**, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, se **effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo** a quello in cui i relativi elementi



*patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza»*

Vediamo di percorrere, in modo sistematico, le **principali modifiche** della norma.

### Perimetro oggettivo di applicazione

- la norma si rivolge alla **correzione degli “errori contabili”** come definiti rispettivamente dall'**OIC 29** e dallo **IAS 8**, rimanendo **escluse**, quindi, le **rettifiche delle stime**;
- sono, inoltre, **esclusi**, dal campo applicativo della norma, le correzioni degli **errori «rilevanti»**, individuati **sempre secondo la definizione indicata nell’OIC 29 e nello IAS 8**;
- la **Relazione illustrativa** chiarisce, poi, che vi rientrano non solo gli errori di **competenza temporale**, bensì anche gli **errori di qualificazione, classificazione e quantificazione** del costo/ricavo; sono perciò **inclusi nel perimetro della norma gli errori di quantificazione** da c.d. «*fast closing*», mentre **non è stata accolta** la proposta di includere anche i **Transfer pricing adjustment** «fuori competenza» che rimangono, perciò, **al di fuori della disciplina** in esame;
- sono infine **escluse le correzioni di errori contabili** quando rientrano nell’ambito di **operazioni simulatorie** o in contesti di **frode**.

È di rilievo sottolineare il passaggio della Relazione illustrativa in cui si afferma che **con l’applicazione della norma** «*si riconosce alla correzione dell’errore la stessa valenza fiscale che, sulla base dell’articolo 2434-bis del codice civile, assume ai fini contabili e, cioè, quella di legittimare tanto il bilancio viziato dall’errore quanto quello in cui viene esposta la correzione. Conseguentemente, si determina, ai fini fiscali, lo spostamento della competenza temporale della posta, oggetto di correzione, dall’anno dell’errore all’anno della correzione»*.

### Perimetro soggettivo

La norma si applica alle **società il cui bilancio** è soggetto a **revisione legale obbligatoria**; da un lato, sono escluse, quindi, **le società che assoggettano il bilancio a revisione volontaria** mentre, dall’altro lato, vi rientrano ora **anche le società diverse da quelle a cui si applica la «derivazione rafforzata»**, se hanno comunque un **bilancio soggetto a revisione legale** (è il caso, ad esempio, delle microimprese controllanti di società soggette a revisione legale).



### Rilevanza della correzione anche ai fini IRAP

La **normativa si applica anche ai fini IRAP**, ma con **l'esclusione** della **correzione dell'errore quando** – e nei limiti in cui – nel periodo d'imposta in cui i componenti di reddito avrebbero dovuto essere correttamente rilevati **l'imponibile IRAP è di segno opposto** rispetto a quello del **periodo d'imposta in cui è rilevata la correzione**. Ciò, per tenere conto che nella disciplina IRAP non è previsto, infatti, il **riporto a nuovo di imponibili negativi**, dovendosi guardare, quindi, a questa precisazione in termini di conservazione dell'equilibrio sostanziale del sistema.

### Ambito temporale

Affinché la **correzione dell'errore possa assumere rilevanza fiscale**, la **correzione deve effettuata**:

- entro la **data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo** a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell'errore, **avrebbero dovuto essere rilevati** (o sono stati erroneamente rilevati); e
- **prima che l'impresa abbia avuto formale conoscenza o risultino avviati "accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento".**

### >Errori la cui correzione è al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 83, comma 1-ter

Per le **correzioni degli errori contabili** che non rientrano nel perimetro del **comma 1-ter dell'art. 83**, come pure per le correzioni che non sono operate entro i termini temporali prescritti dalla norma, resta quindi ferma la **necessità di dover presentare le relative ordinarie Dichiarazioni integrative**.

Tuttavia, viene ora **ammesso l'utilizzo immediato in compensazione del credito emergente** dalle Dichiarazioni integrative a favore del contribuente, quando questo è originato dalla **correzione di errori contabili**. La previsione determina, quindi, un **ritorno al quadro che era stato tracciato** a suo tempo dalla **circolare n. 31/E/2013**.

Infine, la Relazione illustrativa riporta **diversi esempi di correzione** di errori contabili rientranti nel perimetro di **applicazione oggettiva della norma**. Vediamone alcuni.

Un **primo caso** è quello dell'**errore di qualificazione/classificazione** della **posta di bilancio con un impatto anche sulla determinazione dell'imponibile**. Si assuma che l'impresa Alfa abbia rilevato nell'anno N un **costo** (con contropartita patrimoniale **un Debito**) in luogo di un



**accantonamento** (con contropartita un **Fondo per oneri futuri**), e abbia quindi dedotto quel costo ritenendo sussistenti i requisiti già nell'anno N. Nell'anno N+1 al momento dell'utilizzo del Fondo, Alfa si accorge dell'errore e lo corregge in questo modo: i) **cancellando il debito** con (contropartita una sopravvenienza attiva); ii) **accantonando poi il costo al Fondo** per oneri di pari importo (con contropartita il Fondo per oneri). La correzione dell'errore assume anche rilevanza fiscale, con la conseguenza che la **deduzione operata nell'anno N** deve ritenersi **correttamente effettuata**.

Un **secondo caso** è quello dell'errore nel **computo dell'ammortamento**. Si assuma che nell'anno N: si perfeziona l'acquisto di un bene materiale che viene **erroneamente classificato nell'attivo circolante**. Nell'anno N non viene quindi calcolato l'ammortamento. Nell'anno N+1 l'impresa si accorge dell'errore e lo corregge, riclassificando il bene tra le Immobilizzazioni materiali. Nell'anno N+1, quindi, l'impresa **rileva due quote di ammortamento**:

1. quella di **competenza dell'anno N+1**; e
2. quella per la **correzione dell'errore dell'anno N**.

Se quindi le quote di ammortamento sono determinate nei limiti di cui all'[art. 102, TUIR](#), la correzione dell'errore ha rilevanza fiscale così che **entrambe le quote di ammortamento imputate nell'anno N+1 sono deducibili**.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Gli aspetti fiscali delle cene di Natale**

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### **Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali**

[Scopri di più](#)

Sovente, in prossimità delle festività natalizie, le **imprese organizzano** delle **cene o pranzi per lo scambio degli auguri**.

Tali “eventi” rientrano nel novero delle **prestazioni gratuite di servizi**.

In particolare, detta tipologia di spesa, alla luce di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 34/E/2009](#), si può considerare **di rappresentanza** solo nel caso in cui **non siano presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa**.

Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria, all’interno del par. 4 del documento citato, afferma: «*Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza [...], si ritiene necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese. Si ritiene, in particolare, che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza».*

Pertanto, le casistiche che si possono presentare **sono di 2 tipologie**:

- **cena o pranzo con la presenza esclusiva dei dipendenti;**
- **cena o pranzo con la presenza di dipendenti e di altri soggetti.**

Nella **prima ipotesi**, la spesa **non può essere qualificata di rappresentanza**; ne deriva che potrebbe rientrare tra le **erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti**.

Di conseguenza, in tale prima ipotesi, la **spesa risulta deducibile dal reddito d’impresa nei limiti**:



- **del 75% del costo**, in quanto **relativa a spese di vitto**, *ex [art. 109, comma 5, TUIR](#)*; e
- **del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente**, *ex [art. 100, comma 1, TUIR](#)*.

In merito all'**IVA**, l'imposta risulta essere **indetraibile**, in quanto **relativa a un costo per i dipendenti in assenza del requisito dell'inerenza**.

Ai fini **IRAP**, invece, il costo risulta essere **indeducibile**, in quanto è **riconducibile ai costi per lavoro dipendente**.

Nella seconda ipotesi, ovvero in presenza, all'evento, di **altri soggetti terzi oltre ai dipendenti**, la spesa è qualificabile come **spesa di rappresentanza** e, pertanto, è **deducibile al 75% del costo sostenuto e nei limiti previsti dall'[art. 108, comma 2, TUIR](#)**.

Permane, inoltre, l'**indetraibilità ai fini IVA** e l'**indeducibilità ai fini IRAP**.

Per quanto riguarda i **professionisti**, le cene o pranzi natalizi organizzati per i dipendenti sono sempre considerati **spese per la somministrazione** e sono **deducibili nei limiti**:

- **del 75% del costo**, in quanto relative a **spese di vitto**; e
- **fino a un massimo del 2% del totale dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**, *ex [art. 54-\*septies\*, comma 1, TUIR](#)*.

Diversamente, le cene o i pranzi organizzati **anche con la presenza di soggetti terzi**, sono considerati **spese di rappresentanza**, e sono **deducibili nei limiti**:

- **del 75% del costo**;
- **e fino a un massimo dell'1% del totale dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**, *ex [art. 54-\*septies\*, comma 2, TUIR](#)*.

In tali ipotesi l'**IVA** è **indetraibile**.